

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1708

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata GRUPPIONI

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, in materia di partecipazione degli elettori italiani, residenti in Stati europei non appartenenti all’Unione, all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

Presentata il 13 febbraio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le elezioni europee del 2024, che avranno luogo negli Stati membri dell’Unione tra il 6 e il 9 giugno, rappresentano la decima tornata elettorale per il Parlamento europeo, la cui prima elezione risale al 1979. Come noto, il Regno Unito non parteciperà al voto a causa dell’esito del *referendum* del 2016 sulla sua permanenza nell’Unione europea, conclusosi con un voto favorevole all’uscita dall’Unione, cosiddetta « *Brexit* », con il 51,9 per cento, contro il 48,1 per cento che ha votato per rimanere. La legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero non si applica alle elezioni europee, che sono regolate dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Per le elezioni europee non vige, pertanto, il sistema del voto per corrispondenza: per tale ragione solo gli elettori italiani aventi diritto e stabilmente residenti negli Stati membri

dell’Unione europea possono recarsi presso le apposite sezioni elettorali istituite *in loco* dalla rete diplomatico-consolare italiana. Si stima attualmente che, ad esempio, siano più di 700.000 i connazionali che vivono nel Regno Unito. Se a questi si aggiungono i circa 300.000 italiani residenti in Svizzera e in altri Stati europei non appartenenti all’Unione, sono quasi due milioni gli aventi diritto al voto italiani residenti in Europa che quest’anno non potranno votare, a meno di non intraprendere uno scoraggiante — in termini di propensione alla partecipazione al voto — viaggio in Italia per esercitare questa importantissima prerogativa. La presente proposta di legge modifica la normativa vigente per estendere e quindi permettere ai cittadini italiani residenti in Stati europei non appartenenti all’Unione di esercitare il proprio diritto di voto nelle locali sedi consolari.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. All'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « della Comunità europea » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Unione europea e nel Principato del Liechtenstein, nella Confederazione svizzera, nella Repubblica di Serbia, nella Repubblica di Macedonia, nel Principato di Andorra, nella Repubblica di San Marino, nella Repubblica di Bielorussia, nella Repubblica di Moldavia, nella Repubblica del Kosovo, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nel Regno di Norvegia, nella Repubblica di Islanda, nella Repubblica di Turchia, nella Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, nella Repubblica di Albania, nella Repubblica del Montenegro e nella Repubblica popolare ucraina »;

b) al quarto comma, le parole: « della Comunità europea » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Unione europea e gli Stati di cui al terzo comma del presente articolo ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, in materia di elezioni al Parlamento europeo)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente decreto si applicano anche per il voto dei cittadini

italiani residenti nel Principato del Liechtenstein, nella Confederazione svizzera, nella Repubblica di Serbia, nella Repubblica di Macedonia, nel Principato di Andorra, nella Repubblica di San Marino, nella Repubblica di Bielorussia, nella Repubblica di Moldavia, nella Repubblica del Kosovo, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nel Regno di Norvegia, nella Repubblica di Islanda, nella Repubblica di Turchia, nella Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, nella Repubblica di Albania, nella Repubblica del Montenegro e nella Repubblica popolare ucraina ».

Art. 3.

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione della medesima legge.



19PDL0076190